



Comune di Rocca San Giovanni

PROVINCIA DI CHIETI

Piazza degli Eroi, 14 – P.I. 00216740696



Cap.: 66020

Tel.:0872/60121

Fax:0872/62024

7

Web: www.comuneroccasangiovanni.gov.it

PEC: comune.roccasangiovanni@pec.it

Email: protocollo@comuneroccasangiovanni.gov.it

ORIGINALE

Registro Generale n. 8

ORDINANZA SINDACALE

N. 4 DEL 04-09-2020

Ufficio: POLIZIA MUNICIPALE

**Oggetto: DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE DI CIBO AI GATTI VAGANTI
PRESENTI NEL CENTRO STORICO DI ROCCA SAN GIOVANNI**

L'anno duemilaventi addì quattro del mese di settembre,

IL SINDACO

Premesso che, da analisi svolte dal Servizio veterinario della competente ASL2 Abruzzo (da richiesta di questo Ente a seguito di segnalazione di cittadini) su campione prelevato da un felino vagante nel Centro Storico, e relativo referto, risulta che nella predetta località di questo Comune è presente il parassita "Ctenocephalides canis", noto come pulce del cane che può infestare anche gatti;

Evidenziato che la sopra detta situazione sta determinando gravi e pericolosi disagi alla popolazione residente, sotto il profilo igienico-sanitario, tanto da avere già reso necessarie operazioni di disinfestazioni private, all'interno ed esterno di abitazioni, e aree pubbliche, presso un vicolo particolarmente interessato dalla problematica di che trattasi, come da documentazione agli atti di questo Ente;

Precisato che le pulci di che trattasi possono trasmettersi ad altre specie animali ed anche all'uomo, provocandogli disagi vari nonché possono essere vettori di diverse malattie;

Ravvisata la necessità di assumere un provvedimento che vieti temporaneamente ai cittadini di alimentare i gatti vaganti con cibo di varia natura, atteso che la presenza e proliferazione dei felini, incentivata dal cibo loro offerto negli stessi luoghi ove poi si radunano numerosi, rappresenta, con la conseguenziale maggiore diffusione del parassita sopra menzionato, un pericolo concreto per la salute pubblica;

Dato atto che il provvedimento ha il carattere della straordinarietà e dell'urgenza, in considerazione dell'insorgenza improvvisa del pericolo sanitario rappresentato dalla diffusione delle pulci attraverso i gatti e dall'impossibilità di evitare il conseguente pericolo con mezzi ordinari, quali la disinfestazione sistematica dei luoghi;

Considerato che nel Centro Storico sono presenti colonie feline regolarmente censite dal Servizio Veterinario nonché è diffusa l'abitudine di fornire cibo anche in punti diversi;

- Visto l'art.50 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000;

DISPONE

- per i motivi indicati in premessa, costituenti la motivazione del presente atto, a tutela della salute pubblica, il divieto temporaneo di alimentare i gatti vaganti nel Centro Storico di Rocca San Giovanni, anche facenti parte di colonie feline regolarmente censite dal Servizio Veterinario della ASL2 Abruzzo;

DISPONE

- Che il divieto di cui al presente atto abbia la durata di 90 giorni, dalla sua efficacia, fermo restando la possibilità di proroga al verificarsi della perduranza della situazione di pericolo motivo dello stesso;

DEMANDA

al Comandante della Polizia Locale di controllare l'esecuzione della presente ordinanza;

INFORMA

che il presente provvedimento è rivolto alla generalità delle persone e che pertanto non è necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, L. 241/1990 e s.m.i. e che il Responsabile del Procedimento è individuato nel Responsabile del Servizio di Polizia Locale, M.llo G. Caravaggio;

INFORMA INOLTRE

che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Abruzzo entro 60 giorni dalla pubblicazione, ai sensi del Decreto Legislativo 02.07.2010, n. 104, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla pubblicazione, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1196.

La presente ordinanza entra in vigore immediatamente.

La violazione delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza verrà applicato il regime sanzionatorio di cui all'art. 7bis del D.L.gs 267/2000 "Sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00".

DISPONE

Che la presente ordinanza sia comunicata:

- alla ALS2 Abruzzo - Servizio Veterinario – Lanciano;
- al Comandante della Polizia Municipale.

Il Sindaco
Dott. Giovanni Di Rito

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DI RITO GIOVANNI ENZO

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DI RITO GIOVANNI ENZO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 04-09-2020 al 19-09-2020

Lì 04-09-2020

IL MESSO COMUNALE



Comune di Rocca San Giovanni

PROVINCIA DI CHIETI

Piazza degli Eroi, 14 – P.I. 00216740696



Cap.: 66020

Tel.:0872/60121

Fax:0872/62024

7

Web: www.comuneroccasangiovanni.gov.it

PEC: comune.roccasangiovanni@pec.it

Email: protocollo@comuneroccasangiovanni.gov.it

ORIGINALE

Registro Generale n. 10

ORDINANZA SINDACALE

N. 6 DEL 11-09-2020

Ufficio: SERVIZI SOCIALI

Oggetto: ORDINANZA N. 4 DEL 04-09-2020 "DIVIETO DI SOMMINISTRARE CIBO AI GATTI VAGANTI PRESENTI NEL CENTRO STORICO DI ROCCA SAN GIOVANNI". MODIFICHE.

L'anno duemilaventi addì undici del mese di settembre,

IL SINDACO

Richiamata la propria precedente ordinanza n. 4 del 04-09-2020 con cui, per i motivi esposti nella stessa (presenza nel Centro Storico di Rocca San Giovanni del parassita "Ctenocephalidescanis", noto come pulce del cane che può infestare anche gatti), a tutela della salute pubblica, è stato disposto il divieto, temporaneamente, per 90 giorni, di alimentare i gatti vaganti nel Centro Storico di Rocca San Giovanni, anche facenti parte di colonie feline regolarmente censite dal Servizio Veterinario della ASL2 Abruzzo;

Evidenziato che, vista la mappatura delle colonie feline sopra menzionate e gli obblighi di cura e rispetto dell'igiene a carico dei soggetti autorizzati alla gestione delle stesse imposti dalla normativa vigente in materia, si rende opportuno apportare modifiche alla predetta ordinanza, eliminando il riferimento alle colonie feline;

Visto l'art.50 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000;

DISPONE

- per i motivi indicati in premessa, costituenti la motivazione del presente atto, l'ordinanza n. 4 del 04-09-2020 è così modificata, dopo la premessa, nella parte dispositiva:

"DISPONE

- per i motivi indicati in premessa, costituenti la motivazione del presente atto, a tutela della salute pubblica, il divieto temporaneo di alimentare i gatti vaganti nel Centro Storico di Rocca San Giovanni al di fuori del punto pappa in Via Cesare Battisti appositamente segnalato”;

CONFERMA

per il resto, l'atto indicato in oggetto;

DEMANDA

al Comandante della Polizia Locale di controllare l'esecuzione della presente ordinanza;

INFORMA

che il presente provvedimento è rivolto alla generalità delle persone e che pertanto non è necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, L. 241/1990 e s.m.i. e che il Responsabile del Procedimento è individuato nel Responsabile del Servizio di Polizia Locale, M.llo G. Caravaggio;

INFORMA INOLTRE

che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Abruzzo entro 60 giorni dalla pubblicazione, ai sensi del Decreto Legislativo 02.07.2010, n. 104, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla pubblicazione, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1196.

La presente ordinanza entra in vigore immediatamente.

La violazione delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza verrà applicato il regime sanzionatorio di cui all'art. 7bis del D.L.gs 267/2000 “Sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00”.

DISPONE

Che la presente ordinanza sia comunicata:

- alla ALS2 Abruzzo - Servizio Veterinario – Lanciano;
- al Comandante della Polizia Municipale.

Il Sindaco
Dott. Giovanni Di Rito

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DI RITO GIOVANNI ENZO

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DI RITO GIOVANNI ENZO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 11-09-2020 al 26-09-2020

Li 11-09-2020

IL MESSO COMUNALE